

dubbiosi si purgassero *per pugnam*. Legittima scusa per lui porgono le stesse Leggi, protestando esso Cesare di averle formate nella Dieta Generale del Regno, *attestatione laudis quamplurium nobis adstantium fidelium Archiepiscoporum, Mediolanensis videlicet, & Ravennensis, sive Treverensis, Episcoporum quoque Transburgensis, Placentini, Cumani, Vercellensis, Parmensis &c.* Eccellenti Teologi che doveano essere i Vescovi d' allora! Anche le Leggi approvanti il Duello del suddetto Ottone II. furono pubblicate l' Anno 983. nella Dieta Generale di Verona, *consentientibus omnibus Italiae Proceribus*, e per conseguente anche i medesimi Vescovi. Ecco uno de' più funesti effetti dell' Ignoranza. Però non dee recar meraviglia il trovarsi così sovente nelle antiche Memorie Canonici, Chierici, Abbati, e Monaci, e fin le Monache, o sfidare alla pugna nelle liti, o accettare essa disfida. Per la Corte *Stationæ* (oggi di Anghiera sul Lago Maggiore) contesa inorse fra *Berengario* ed *Ugo Conte* dall' un lato, ed *Eufrasia Badessa del Monistero Pavese di San Felice* dall' altro. Restò decisa la lite col Combattimento fatto in *Papiensi Palatio ante presentiam Henrici I. Augusti*, di cui poco fa abbiám parlato, e toccò la vittoria, *divina auxiliante gratia* al Campione delle sacre Vergini. Vedesi confermato questo fatto da un Diploma del medesimo Imperadore in favore di quel Monistero nell' Anno 1014. Furono i suddetti *Berengario* ed *Ugo Conte* Figli di *Sigefredo Conte*, Principe di gran potenza, come già mostrai nella Par. I. Cap. 14. delle Antich. Estensi. E che non abborrìsse somiglianti Spettacoli *Arrigo I. Augusto*, lo impariamo anche dall' Annalista Sassone, che all' Anno 1020. parlando di *Bernardo iunior* Duca di Sassonia, scrive: *Hujus frater Thietmarus interfectus est in Duello coram Heinricho Imperatore.*

PERCIOCCHE una volta non era permesso senza licenza del Principe, o del Duca, o del Conte, il far simili battaglie (freno salutevole conculcato poi dalla strabocchevole licenza de' Secoli seguenti) alcuni vi furono del Clero, che impetrarono come per Privilegio da gl' Imperadori di potere *per Duellium qualibet legali sententia litem diffinire, omnium hominum remota contradictione*. Così si legge in un Diploma di *Arrigo II. Imperadore* dell' Anno 1052. conceduto a *Guido Vescovo di Volterra*, e alla sua Chiesa, e da me dato alla luce. Anche l' Imperador *Corrado* nel 1028. confermando alcuni Contadi e Castella a *Pietro Vescovo di Novara*, gli concede *licentiam dirimendi Regali (va letto Legali) seu Duellari diffinitione emensuras contentiones*, come si legge nel Documento rapportato dall' Ughelli nel Tomo IV. dell' Italia Sacra. Ma qui può chiedere qualche ignorante: se i Chierici o Monaci sfidati combatteffero anch' essi. Sicuramente no. Aveano essi i proprj *Avvocati Secolari*, i quali oltre ad altri impieghi esercitavano ancor questo, cioè di venir essi armati in campo per difendere le ragioni de' gli Ecclesiastici. Vedi
qui